

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente de COSMO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (1652), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Aliverti ed altri; Piermartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri, di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 6 e passim
BALDINI (PSI)	3, 6, 7
CHERCHI (PDS)	5
COVI (PRI)	3

DE CINQUE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	Pag. 7, 10, 11 e passim
FERRARI Karl (Misto)	9, 11, 14 e passim
GALDELLI (Rifond. Com.)	5, 7, 39
GIANOTTI (PDS), relatore alla Commissione	6, 7, 10 e passim
GRANELLI (DC)	5, 26
LADU (DC)	39
MONTINI (DC), relatore alla Commissione	3, 6, 7 e passim
PERIN (Lega Nord)	19, 38
PIERANI (PDS)	38
PIZZO (PSI)	39
ROVEDA (Lega Nord)	8, 14, 19
TURINI (MSI-DN)	4, 7, 8 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (1652), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Aliverti ed altri; Piermartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri, di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1652.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 2 dicembre.

Ricordo innanzitutto l'avvenuta chiusura della discussione generale.

In secondo luogo, voglio dar conto di una riunione svolta tra il rappresentante del Governo e gli Uffici di Presidenza della Commissione industria del Senato e della Commissione attività produttive della Camera dei deputati. Nel corso di tale incontro sono stati esaminati gli effetti derivanti - voglio anche ricordare in proposito gli interventi significativi dei senatori Granelli e Cherchi - dall'eventuale approvazione degli emendamenti già preannunciati dal Governo prima della precedente seduta. Al riguardo la Presidenza della Commissione industria non solo non sarebbe contraria, ma vedrebbe con particolare interesse e considerazione l'eventuale allargamento del consenso necessario alla formazione dei consigli e all'elezione dei presidenti delle camere di commercio, così come richiesto da più parti politiche e sociali.

L'assoluto diniego in proposito, tuttavia, espresso dall'Ufficio di Presidenza dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, motivato con la totale incertezza sui tempi di approvazione della riforma camerale, non consente di prendere in considerazione alcuna modifica che rischi di rinviare alla prossima legislatura la tanto attesa normativa che innova la disciplina delle camere di commercio.

Per tale ragione, pur ritenendo utile una mediazione sui *quorum* elettivi e su altre modifiche di più modesta entità, per lo più formali, rappresento alla Commissione l'espressa volontà dell'Ufficio di Presidenza, nella materiale impossibilità di accogliere emendamenti, di invitare tutti i Gruppi ad agevolare l'approvazione della riforma camerale, con la consapevolezza che le predette modifiche potranno in ogni caso essere apportate all'inizio della prossima legislatura.

È evidente che si tratta soltanto di un invito, che ha un preciso significato politico, anche connesso alla produttività relativamente a quei disegni di legge che hanno ormai quasi concluso l'*iter* legislativo, nella fattispecie per quanto riguarda la riforma in esame. Ovviamente, i Gruppi sono liberi e in grado di assumere tutte le iniziative loro spettanti.

La mia dichiarazione ha natura politica. A nome dell'Ufficio di Presidenza chiedo se si ritiene opportuna una breve discussione informale su tale proposta per verificare la volontà di mantenere o meno gli emendamenti preannunciati.

COVI. Signor Presidente, a nome del Gruppo repubblicano voglio dire che il disegno di legge va approvato così come è pervenuto dalla Camera. Il provvedimento in esame pende dinanzi al Parlamento per lo meno dalla IX legislatura e ogni volta si è incagliato su questioni più che altro di assetto delle camere di commercio, mentre nella sostanza è ampiamente condiviso. A me pare che finalmente si sia trovato un punto di mediazione tra le varie forze e che dunque sia il momento di giungere ad una approvazione del provvedimento, anche se da parte di alcuni Gruppi sono state espresse su di esso alcune remore. Naturalmente qualunque legge è perfezionabile, ma in futuro si potrà di nuovo modificare il testo per migliorarlo. In particolare mi riferisco alle norme relative alla istituzione del registro delle imprese, per il quale è stato presentato un apposito disegno di legge tendente ad eliminare per le società commerciali la competenza delle cancellerie presso i tribunali, particolarmente inadatte a gestire in modo ordinato tale registro. Io provengo dal collegio di Milano, dove per avere informazioni presso la cancelleria su società commerciali bisogna pensare non poco. È necessario trovare un modo più razionale in relazione ad un settore così importante quale quello dell'economia e anche per alleggerire l'amministrazione giudiziaria. A Milano, in particolare, vi sono 40 dipendenti presso la cancelleria che si occupano di questo settore, personale che potrebbe essere destinato più utilmente al servizio vero e proprio dell'amministrazione giudiziaria.

Per questi motivi il mio Gruppo è decisamente favorevole all'approvazione del disegno di legge così come pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Covi, per il contributo offerto e per le sue dichiarazioni. Voglio anche ringraziarla per la presentazione del testo di riforma del registro delle imprese.

MONTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in accoglimento della richiesta da lei avanzata, rinuncio a presentare gli emendamenti precedentemente annunciati, intendendo privilegiare la rapida approvazione del testo licenziato dalla Camera. Ritengo si tratti di una importante riforma, forse ancora migliorabile, ma che potrà essere riesaminata - come ha detto il collega Covi - nella prossima legislatura, soprattutto per alcuni punti, quali quello relativo alle modalità di elezione.

Poiché però la riforma delle camere di commercio è attesa ormai da molto tempo, ritengo - e parlo anche a nome del mio Gruppo - che il disegno di legge in discussione debba essere approvato oggi stesso.

BALDINI. La mia parte politica è disponibile ad approvare immediatamente il disegno di legge in titolo nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. Siamo, infatti, pienamente consapevoli di non

avere il tempo sufficiente per introdurre quelle modifiche che pure, a nostro avviso, sarebbero opportune. Poichè la materia delle camere di commercio attende da troppo tempo di essere riordinata, accogliamo allora l'invito rivoltoci dal Presidente e rinunciamo a presentare gli emendamenti in precedenza annunciati.

Vorremmo però sottoporre all'attenzione dei colleghi il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1652,

impegna il Governo:

a disciplinare il rapporto di lavoro dei dipendenti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle Unioni regionali sulla base di contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali di categoria;

ad assicurare la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla contrattazione nell'ambito delle disponibilità dei bilanci delle camere di commercio, fermo restando il trattamento previdenziale e pensionistico in atto all'entrata in vigore della legge di riforma delle camere di commercio;

a collocare in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dipendenti in servizio che intendono conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data di entrata in vigore della legge di riforma delle camere di commercio ovvero a consentire il loro trasferimento agli enti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

ad inquadrare a domanda i dipendenti delle Unioni regionali delle camere di commercio, dei centri studi delle stesse e dei centri regionali di commercio estero, in servizio alla data del 31 dicembre 1992 negli organici delle camere di commercio della stessa regione».

(0/1652/1/10)

BALDINI

TURINI. Signor Presidente, i colleghi appena intervenuti, che hanno dichiarato di non voler insistere nelle loro proposte di modifica solo perchè manca il tempo per farlo, altro non hanno fatto che rafforzare i miei dubbi sul disegno di legge che stiamo per approvare. Sono convinto, del resto, che la crisi complessiva che colpisce il sistema industriale e commerciale italiano è dovuta proprio all'aver sempre votato leggi sotto la spinta dell'emergenza, senza disporre cioè del tempo necessario per ponderarle a sufficienza. La crisi di oggi, allora, è determinata dall'emergenza di ieri e purtroppo temo che l'emergenza e la fretta che caratterizzano la discussione odierna determineranno una nuova crisi nel prossimo futuro.

Discutiamo del riordinamento delle camere di commercio ormai da molto tempo e proprio ora che siamo arrivati alla conclusione ci neghiamo solo poche ore di tempo per apportare delle modifiche quanto mai opportune. In questo modo impediamo che gli emendamen-

ti tendenti a migliorare il provvedimento, proposti dalla nostra parte politica ma anche da colleghi di altri schieramenti, siano valutati e approvati.

Mi chiedo a cosa sia dovuta la furia consociativa che ci spinge a concludere l'*iter* di questo disegno di legge senza che si sappia effettivamente cosa ne deriverà.

Per quanto mi riguarda posso solo dire che se la Commissione insisterà nella sua decisione di non approvare modifiche, mi riserverò di presentare un ordine del giorno che recepisca almeno alcune delle proposte emendative, nell'augurio che il Governo vorrà provvedere nella prossima legislatura ad apportare i necessari aggiustamenti.

CHERCHI. Anche la mia parte politica rinuncia a presentare gli emendamenti preannunciati. Riteniamo infatti prioritario varare la riforma delle camere di commercio.

Sebbene alcune parti del provvedimento non ci convincano completamente e suscitino le nostre perplessità, siamo dell'avviso che nel complesso sia stato compiuto un buon lavoro e che la riforma vada approvata.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, li discuteremo e li voteremo anche se, per quanto mi riguarda, sono piuttosto scettico sulla loro efficacia. Se però possono servire di orientamento per l'azione del Governo, la nostra parte politica si pronuncerà con attenzione su di essi.

GALDELLI. Anch'io ritengo che sia importante giungere ad un riordinamento delle camere di commercio, dobbiamo però anche chiederci che cosa esattamente stiamo varando. La riforma che oggi si discute presenta molti aspetti non condivisibili e non posso che rammaricarmi per la chiusura dimostrata dalla Camera dei deputati ad accogliere qualche miglioramento del testo.

Poichè però il provvedimento che viene sottoposto alla nostra attenzione non è come lo avremmo voluto, non possiamo che esprimerci negativamente su di esso.

GRANELLI. Signor Presidente, desidero darle atto dell'opportunità di una preventiva intesa con l'altro ramo del Parlamento per valutare la necessità di apportare modifiche, in tempi rapidi, al presente provvedimento. Posso anche comprendere come alla Camera dei deputati, che ha già approvato questo testo, vi sia una propensione piuttosto naturale a chiederci di approvarlo senza modifiche. Il problema non è questo. Il problema è che si tratta di una riforma in discussione da lungo tempo, il cui *iter* è stato assai faticoso; una riforma che è interesse di tutti vedere definita, non già perchè ci troviamo con l'acqua alla gola (questa motivazione ogni tanto emerge, ma va eliminata perchè il Parlamento deve lavorare con serenità e determinazione fino al giorno in cui avrà la possibilità di farlo), ma perchè c'è la coscienza che senza un'intesa con l'altro ramo del Parlamento circa l'insieme dei problemi che sono alla nostra attenzione, corriamo il rischio che questo provvedimento venga nuovamente accantonato nel calendario delle iniziative parlamentari, che sono molteplici.

Proprio rispetto a questa ipotesi, mentre ritenevo abbastanza naturale che i vari Gruppi presentassero emendamenti non altrettanto lo ritenevo da parte del Governo.

Infatti nel caso in cui il Governo intendesse presentare emendamenti dovrebbe essere sicuro della loro approvazione nei due rami del Parlamento, altrimenti ciò si tradurrebbe soltanto in uno strumento per congelare definitivamente la riforma.

Fortunatamente gli emendamenti del Governo sono stati preannunziati, ma non formalmente presentati; resta la possibilità di emendamenti parlamentari, del tutto legittimi anche dal punto di vista dei tempi. Tuttavia considero prevalente la scelta di concludere l'*iter* della legge; infatti abbiamo tutti interesse a dimostrare ai soggetti interessati alla riforma che essa è acquisita e potrà trovare in breve attuazione.

Certo, ogni legge è perfezionabile dopo un certo rodaggio e nelle prossime legislature ci sarà tempo per iniziative di modifica. L'importante è che questa riforma venga finalmente acquisita ed è altamente apprezzabile che Gruppi abbiano deciso di non presentare emendamenti.

Sono quindi favorevole a procedere in tempi rapidi e ringrazio nuovamente il Presidente per l'iniziativa adottata, anche se è naturale che io preferisca approvare il testo come deliberato.

GIANOTTI, *relatore alla Commissione*. Vorrei invitare il senatore Turini a presentare il preannunziato ordine del giorno.

MONTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero illustrare il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1652,

impegna il Governo:

a prevedere, per esigenze determinate e per periodi di tempo stabiliti, il comando di personale delle Unioni regionali delle camere di commercio, dei centri regionali commercio estero e delle aziende speciali presso le camere di commercio delle regioni di appartenenza, in attesa che vengano previste norme per disciplinare la mobilità del personale dipendente degli enti suddetti».

(0/1652/2/10)

MONTINI

PRESIDENTE. Senatore Montini, ho l'impressione che il testo dell'ordine del giorno impegni il commercio estero e che quindi esuli dalle nostre competenze.

MONTINI, *relatore alla Commissione*. Riguarda le camere di commercio e le relative regioni di appartenenza.

BALDINI. Il senatore Montini ha in realtà presentato un ordine del giorno in parte analogo al mio e quindi concordo perfettamente sulle necessità prospettate.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei pregare il senatore Baldini e il relatore Montini di ritirare gli ordini del giorno, altrimenti il Governo sarebbe costretto ad esprimere parere contrario.

In particolare voglio ricordare che, per la natura pubblicistica delle camere di commercio, il relativo personale è stato inserito nella disciplina del decreto legislativo n. 29. Il problema è stato lungamente discusso e lo stesso Ministero per la funzione pubblica fa presente a tale riguardo la propria contrarietà a questa impostazione. Non posso dunque esprimere parere favorevole e per questo invito di nuovo il presentatore a ritirare l'ordine del giorno.

BALDINI. Visto il pressante e accorato appello del Governo, ritiro l'ordine del giorno.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Analogamente a quanto detto prima, invito anche il senatore Montini a ritirare l'ordine del giorno da lui presentato.

MONTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno.

GALDELLI. Signor Presidente, vorrei fare mio l'ordine del giorno ritirato dal senatore Montini.

TURINI. Signor Presidente, sottopongo all'attenzione dei colleghi il seguente ordine del giorno.

«La 10^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1652,

invita il Governo:

a disciplinare il registro delle imprese secondo una classificazione, ormai consolidata nella prassi, che comprenda le imprese industriali, le imprese artigiane, le imprese agricole, le imprese commerciali, le imprese turistiche e le imprese di servizi».

(0/1652/3/10)

TURINI

GIANOTTI, *relatore alla Commissione*. Comprendo il senso dell'ordine del giorno presentato dal senatore Turini e per buona parte lo condivido, anche se ritengo che sarebbe stato preferibile intervenire sulla materia con alcuni emendamenti.

MONTINI, *relatore alla Commissione*. Concordo con il senatore Gianotti.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto concerne l'ordine del giorno del senatore Turini mi adeguo al parere dei relatori; d'altronde la classificazione di categoria delle varie imprese era stata già oggetto di una parte di un

ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati, e su quella parte il Governo si era rimesso alla Commissione.

TURINI. Desidero ringraziare il rappresentante del Governo ed i colleghi relatori perchè mi hanno fatto comprendere ancor di più la bontà della mia richiesta. Quindi non posso far altro che chiedere che l'ordine del giorno venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1652/2/10, presentato dal senatore Montini e fatto proprio dal senatore Galdelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1652/3/10, presentato dal senatore Turini.

È approvato.

ROVEDA. Signor Presidente, prima che si passi all'esame dell'articolo desidero formalizzare gli emendamenti che la mia parte politica aveva preannunciato e, se me lo consente, spiegare rapidamente che con essi cerchiamo di diminuire, a favore dei consigli regionali, l'influenza esercitata dal Ministero dell'industria sulle camere di commercio.

Con questa mia breve dichiarazione do per illustrati tutti gli emendamenti che recano la mia firma. Mi riservo però di intervenire nuovamente in sede di dichiarazione di voto se riterrò necessario esprimere delle puntualizzazioni o fornire dei chiarimenti.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Natura e sede)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono con proprie norme di legge a regolamentare e riformare l'ordinamento delle camere di commercio».

1.1

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY

Senatore Ferrari, voglio innanzitutto dire che era stato già fissato un termine per la presentazione di emendamenti. Però, al di là di questo aspetto che in caso di unanimità potremmo superare, va ricordata la mia comunicazione relativamente all'incontro avvenuto tra gli Uffici di Presidenza delle Commissioni competenti di Camera e Senato, nel corso del quale abbiamo verificato la possibilità tecnica e la volontà politica della Camera di esaminare il provvedimento a fronte di eventuali modifiche apportate in Senato. Questo aspetto destava infatti numerose preoccupazioni di ordine politico. Ricordo che la Commissione attività produttive della Camera è impegnata nell'esame della legge finanziaria e ha già dichiarato la quasi impossibilità di poter riesaminare il provvedimento in oggetto. Sulla base di questa mia comunicazione, molti Gruppi hanno rinunciato alla presentazione di emendamenti e, in questo quadro, chiedo anche a lei, senatore Ferrari, di riflettere per evitare di porre in situazione di difficoltà la nostra Commissione. Ripeto, i termini per la presentazione di emendamenti sono scaduti e, in aggiunta, vi è questa posizione prevalente di contrarietà all'approvazione di emendamenti, per la necessità di approvare definitivamente il testo.

FERRARI Karl. Presentando questo emendamento volevo solo assicurarmi che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano non fosse impedito in futuro di regolamentare e riformare l'ordinamento delle camere di commercio. Se il Governo può garantirmi che i poteri riservati a tali regioni dai loro statuti saranno rispettati anche in futuro, sono però disposto a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il problema da lei sollevato, senatore Ferrari, è stato affrontato presso la Camera dei deputati. Appositamente interpellata al riguardo, la Commissione di quel ramo del Parlamento ha espresso il parere che il testo oggi in esame non limiti in alcun modo i poteri costituzionalmente riservati alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Di nuovo si è affrontata la questione in un convegno dell'Unioncamere tenutosi la scorsa settimana e sempre dell'argomento si sono occupati gli uffici del Ministero. Dopo una breve disamina della materia ci siamo formati il convincimento che non sussiste alcuna conflittualità tra le norme che ci apprestiamo a votare e gli statuti delle regioni speciali, anche se non pretendo di attribuire a tale convincimento più autorevolezza di quanto meriti.

A mio avviso non possiamo comunque risolvere la questione tramite un ordine del giorno che risulterebbe del tutto inoperante. Il Governo infatti non può assolutamente con un proprio atto di natura subnormativa disciplinare un eventuale conflitto tra legge ordinaria e legge costituzionale, nè rientra nei poteri del Governo disporre la riserva di legge delle regioni a statuto speciale.

Per questi motivi vorrei pregare il senatore Ferrari di ritirare l'emendamento, perchè un esplicito voto contrario sulla sua proposta significherebbe una chiara espressione di volontà del legislatore in senso contrario a quella che in futuro potrebbe invece rilevarsi una necessità.

PRESIDENTE. Rivolgo anch'io lo stesso invito al senatore Ferrari, perchè una formalizzazione con il voto della sua proposta creerebbe difficoltà non solo politiche, ritenendo valido il richiamo al Regolamento, ma di opportunità per il Governo.

GIANOTTI, *relatore alla Commissione*. Vorrei pronunciarmi sull'insieme degli emendamenti presentati. Ritengo che l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Roveda, potrebbe essere contenuto in uno strumento applicativo delle direttive del Governo, poichè non si tratta di materia che è necessario disciplinare per legge.

Non mi sembra possibile accogliere l'emendamento 3.2 in quanto in contraddizione con le disposizioni contenute nel provvedimento. Lo stesso parere vale per gli emendamenti 4.1, 4.2, 5.1 e 7.1.

Per quanto concerne l'emendamento 10.8, non sono sicuro se sia preferibile il testo attuale o quello proposto dal senatore Roveda, tuttavia non vi è il tempo per approfondire la questione. Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 10.10, 14.9, 14.6, 14.7, 14.8, 14.10 e, per ragioni di competenza, all'emendamento 17.1. Sono contrario alla soppressione del comma 6 dell'articolo 20, cioè all'emendamento 20.1, e sono altresì contrario al prolungamento da un anno a 18 mesi che si intende proporre con l'emendamento 22.1. Esprimo infine parere contrario all'emendamento 2.7.

MONTINI, *relatore alla Commissione*. Concordo con il parere espresso dal collega Gianotti.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il parere espresso dai relatori.

FERRARI Karl. Accolgo l'invito del rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Attribuzioni)

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonchè, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonchè quelle derivanti da convenzioni internazionali.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.

3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.

5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni

che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le camere di commercio esercitano funzioni di promozione e supporto dei processi di evoluzione tecnologica e gestionale. In tali materie lo Stato e le Regioni possono delegare l'esercizio delle proprie competenze alle camere di commercio».

2.1

ROVEDA

Alla fine del comma 2, dopo le parole: «del diritto privato» aggiungere le seguenti: «ed agenzie costituite con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali con funzioni promozionali, autofinanziate in tempi predeterminati».

2.2

TURINI

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

(Potestà statutaria)

1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

- a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d) le forme di partecipazione.

2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli statuti sono deliberati dai consigli camerali e approvati con decreto del presidente della giunta regionale di competenza».

3.1

ROVEDA

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.

2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.

4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.

6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «alla giunta regionale».

4.1

ROVEDA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive solo se entro 60 giorni dalla data di trasmissione alla giunta regionale competente, la stessa non ne disponga, anche su richiesta del Ministro, l'annullamento per motivato vizio di legittimità ovvero non ne disponga il motivato rinvio alla Camera di commercio per il riesame. Il suddetto termine può essere sospeso una sola volta».

4.2

ROVEDA

FERRARI Karl. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 4.1, del senatore Roveda. Ritengo che questa proposta sia più che funzionale e rispettosa delle competenze e attribuzioni delle regioni. Lasciare questo tipo di controllo alla competenza regionale piuttosto che a quella del Ministero mi sembra sia un giusto atteggiamento generale tendente ad affidare più competenze alle regioni, specialmente quando si tratta di piccoli aspetti quali il controllo delle camere di commercio che le giunte regionali sanno svolgere senz'altro meglio del Governo centrale.

ROVEDA. Sono estremamente contento che il Governo e i relatori si siano dichiarati contrari a queste forme di passaggio di competenze alle regioni, perchè almeno si giustifica attraverso la stampa la posizione di chi a parole si definisce sempre federalista o regionalista e poi nella pratica si comporta come un vetero-centralista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Roveda e Ferrari Karl.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

(Scioglimento dei consigli)

1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;

d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Solo dietro disposizioni della giunta camerale richiedente o con propria promozione, ma dietro approvazione della giunta regionale se di interesse locale o dagli organi consiglieri dietro presentazione di budget di costi e ricavi».

5.1

ROVEDA

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Art. 6.

(Unioni regionali)

1. Le camere di commercio possono associarsi, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della regione, più di una circoscrizione territoriale e per il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.

2. L'attività delle unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione.

3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio associate.

È approvato.

Art. 7.

*(Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura)*

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

2. Lo statuto dell'Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto riguarda il personale dell'Unioncamere.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7.1

ROVEDA

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

CAPO II

REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 8.

(Registro delle imprese)

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonchè alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonchè di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per la istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso sulla base della seguente classificazione: imprese industriali, imprese artigiane, imprese agricole, imprese commerciali, imprese turistiche, imprese di servizi, imprese di trasporti, imprese di assicurazione, imprese creditizie».

8.1

TURINI

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

TURINI. Signor Presidente, so di essere perdente perchè ormai sono chiare le posizioni, ma mi ha fatto piacere che il rappresentante del Governo si sia dichiarato d'accordo con un ordine del giorno che nella prima parte riguardava proprio il registro di cui al comma 1 di questo articolo. Insisto sulla votazione di questo emendamento affinché il Governo prenda in considerazione seriamente tale situazione e per sottolineare che questa nuova legge nasce già vecchia. Onorevole De Cinque, la prego di tener presente la classificazione di cui è fatto cenno nell'ordine del giorno e che ripete la distinzione tra imprese industriali, artigiane, agricole, commerciali, turistiche e di servizi che ormai sono forse la nostra unica ricchezza, indipendentemente dal fatto che

svolgano attività di trasporto, di assicurazioni, creditizie) e così via. Mi auguro che il Governo tenga presente questa esigenza nelle nuove camere di commercio.

ROVEDA. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 8.1 del senatore Turini.

PERIN. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole, oltre all'aggiunta della mia firma, all'emendamento in esame e mi dispiace che una categoria come quella degli agenti di commercio sia stata trascurata. Voglio ricordare che uno dei motivi di Tangentopoli è stata una circolare del gruppo FIAT di cinque anni fa che escludeva qualsiasi tipo di intermediazione nei contratti perchè si cercò di scavalcare la normale concorrenza e una situazione di libertà di mercato.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Voglio contestare che non si sia tenuto conto di questa classificazione delle imprese. L'articolo 8 riguarda l'istituzione di un registro che ha funzioni di carattere pubblicistico e anche costitutive. La classificazione di cui si parla può avere soltanto rilevanza di carattere economico ma non giuridico, mentre l'importanza del registro delle imprese ha carattere più giuridico che economico. Però, nel secondo comma dell'articolo 10 è prevista questa classificazione in categorie e in particolare si afferma che gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale in rappresentanza del settore agricolo, artigianale, assicurativo, del credito, del commercio, e così via. Dunque la legge non ignora questa classificazione economica e prevede anche le categorie più moderne, quali quella dei servizi alle imprese e altre del genere.

Avevamo anche preso in considerazione la possibilità che il registro delle imprese venisse attuato secondo questa classificazione che - ripeto - non ha finalità di carattere giuridico ma solo economico. Ciò si sarebbe potuto attuare mediante il regolamento che il Governo deve emanare entro 18 mesi. Io ho espresso parere contrario sul suo ordine del giorno perchè prevedeva l'elezione diretta della giunta camerale e dunque perchè andava contro lo spirito della legge. Se però l'ordine del giorno viene limitato come invito al Governo perchè nei limiti del possibile si tenga conto di questa esigenza, il Governo può accettarlo come raccomandazione.

TURINI. Se il Governo accetta la prima parte del testo dell'ordine del giorno come raccomandazione, sono d'accordo nel limitarne il contenuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Turini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

CAPO III

ORGANI

Art. 9.

(Organi)

1. Sono organi delle camere di commercio:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

È approvato.

Art. 10.

(Consiglio)

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

- a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
- b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
- c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle

associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica quattro anni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai consiglieri determinati ai sensi del precedente comma 1, è da aggiungersi il presidente eletto con le modalità di cui all'articolo 16».

10.1 .

TURINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dei servizi alle imprese» con le seguenti: «delle altre attività di servizio».

10.2

TURINI

Al comma 3, sostituire le parole: «del valore aggiunto di ogni settore» con le seguenti: «del numero di posti di lavoratori indipendenti o dipendenti».

10.3

ROVEDA

Al comma 3, sostituire le parole: «del valore aggiunto di ogni settore» con le seguenti: «del fatturato di ogni settore e dei suggerimenti della giunta provinciale».

10.4

ROVEDA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Del consiglio fanno parte due consiglieri esperti in materia economico-sociale entrambi ricoprenti cariche universitarie presentati dal rettore dell'università più idonea come bacino di utenza e nominati dal Presidente della regione».

10.5

ROVEDA

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Art. 11.

(Funzioni del consiglio)

1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
- b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
- c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
- d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
- e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n. 340.

È approvato.

Art. 12.

(Costituzione del consiglio)

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-

to, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché alla elezione dei membri della giunta.

4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «sono designati» con le altre: «sono eletti».

12.1

TURINI

Al comma 3, sostituire le parole: «procedure di designazione» con le altre: «procedure di elezione».

12.2

TURINI

Al comma 3, sostituire le parole: «con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio» con le altre: «per l'elezione diretta dei componenti del consiglio, da parte di ciascuna categoria; nonché per le modalità».

12.3

TURINI

Sopprimere il comma 4.

12.4

TURINI

Sopprimere il comma 5.

12.5

TURINI

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

TURINI. Non riesco a comprendere perchè non si debba accogliere questo nostro emendamento con il quale proponiamo di sostituire le parole: «sono designati» con le altre: «sono eletti». Mi stupisco soprattutto perchè mentre ci si rifiuta di accogliere questa modifica si parla continuamente di democrazia e non si fa altro che autodefinirsi democratici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Art. 13.

(Requisiti per la nomina e cause ostative)

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività

nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera di commercio;

d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni e non superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera a), in fine, sopprimere le parole: «con popolazione superiore ai 15.000 abitanti», conseguentemente sostituire le parole: «dei comuni» con la seguente: «comunali».

13.1

TURINI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) coloro che siano iscritti ad associazioni segrete o i cui elenchi non risultino depositati presso il Ministero degli interni o le competenti prefetture».

13.2

TURINI

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

TURINI. Anche riguardo a questo emendamento debbo tornare a lamentare che non sempre le dichiarazioni di facciata coincidono con le scelte di natura politica. Mentre infatti ci si sofferma in continuazione sulle associazioni segrete e sulla massoneria, non si intende accogliere il mio emendamento con il quale chiedo che non possano far parte del consiglio delle camere di commercio quanti sono iscritti ad associazioni segrete o ad associazioni i cui elenchi non risultino depositati presso il Ministero degli interni o le competenti prefetture. Si lascia la porta aperta cioè a questo tipo di associazioni in organi che trattano affari estremamente delicati.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A mio avviso la previsione che il senatore Turini chiede di aggiungere al testo è del tutto superflua. La lettera f) dell'articolo 13, infatti, introdotta con un emendamento dell'onorevole Cellai, che, senatore Turini, appartiene alla sua stessa parte politica, già prevede che non possano far parte del consiglio quanti sono iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione sono richiesti un giuramento o una promessa solenne.

La inviterei allora a ritirare l'emendamento che ha presentato poichè la sua mancata approvazione potrebbe in qualche modo diminuire anche la valenza della norma già prevista nell'articolato.

GRANELLI. A mio avviso questo emendamento è del tutto inopportuno. Con esso infatti si chiede di ribadire quanto è già previsto nell'articolo in discussione e soprattutto quanto già è stabilito da una norma di carattere generale che, come tale, è applicabile alle camere di commercio, una norma che rischierebbe di venire in qualche modo «danneggiata» dalla reiezione da parte della Commissione dell'emendamento 13.2. Invito pertanto il collega a non insistere su di esso e a volerlo ritirare. In caso contrario, infatti, potremmo davvero raggiungere un risultato contrario a quello che ci si propone.

GIANOTTI, *relatore alla Commissione*. Mi associo senz'altro alla richiesta di ritirare l'emendamento.

MONTINI, *relatore alla Commissione*. Anch'io invito il collega a voler ritirare la sua proposta emendativa.

PRESIDENTE. Lasci rinnovare anche a me, senatore Turini, la richiesta che già le è stata pressantemente rivolta di ritirare l'emendamento. Non credo infatti sia sua intenzione indebolire la norma generale.

TURINI. Non condivido le preoccupazioni che i colleghi hanno espresso; ritengo infatti che con il mio emendamento si aggiunga una previsione particolare e innovativa. Comunque, per non generare confusione e dubbi su questa materia così delicata, accetto di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Art. 14.

(Giunta)

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

2. La giunta dura in carica quattro anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;

b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.

6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio

arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto»
con le altre: «un numero di consiglieri pari a un terzo dei membri del consiglio».

14.1

ROVEDA

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno quattro» con le seguenti: «con almeno cinque».

14.2

ROVEDA

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'agricoltura» aggiungere le seguenti: «del turismo, dei servizi, dei trasporti, delle assicurazioni e del credito».

14.3

TURINI

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'agricoltura» aggiungere le seguenti: «e del turismo».

14.4

TURINI

Al comma 2, sostituire le parole: «per due sole volte» con le seguenti: «per una sola volta».

14.5

TURINI

Al comma 2, sostituire le parole: «rinnovabile per solo due volte» con le seguenti: «rinnovabile per una sola volta».

14.6

ROVEDA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale da disporsi su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme d'attuazione» con le altre: «in base a quanto disposto dal regolamento».

14.7

ROVEDA

Sopprimere il comma 7.

14.8

ROVEDA

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.4.

TURINI. Invito i colleghi ad approvare questo emendamento con il quale vorrei prevedere nella giunta delle camere di commercio anche una rappresentanza del settore turistico, un settore cioè di primaria importanza per l'economia del nostro paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.8, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Art. 15.

(Riunioni e deliberazioni)

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via

straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

È approvato.

Art. 16.

(Presidente)

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

È approvato.

Art. 17.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal

presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni.

3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.

5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla regione competente ed è composto da cinque membri, tre scelti tra professionisti esperti di controllo e revisione iscritti all'apposito albo, uno tra gli esperti di organizzazione aziendale e informatica, desunti dagli elenchi dei periti del tribunale della provincia, uno in rappresentanza del tribunale amministrativo regionale».

17.1

ROVEDA

Al comma 2, sostituire le parole: «dura in carica tre anni» con le seguenti: «dura in carica quattro anni».

17.2

ROVEDA

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SUL FINANZIAMENTO E SUL PERSONALE

Art. 18.

(Finanziamento delle camere di commercio)

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) altre entrate e altri contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina e aggiorna, con proprio

decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno determinato secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b) mediante diritti annuali fissi per le ditte individuali, le società di persone, le società cooperative e i consorzi, e diritti annuali differenziati in relazione al capitale sociale per le altre società.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Una quota pari al dieci per cento del diritto annuale di cui al comma 1, lettera b), è destinata al finanziamento di attività di assistenza tecnica, formazione professionale, innovazione tecnologica espletate dalle organizzazioni di categoria mediante la stipula di apposite convenzioni con le camere di commercio».

18.1

TURINI

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Art. 19.

(Personale delle camere di commercio)

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

È approvato.

Art. 20.

(Segretario generale)

1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovrintende altresì al personale delle camere di commercio.

2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.

3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:

a) i dirigenti delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, siano iscritti all'albo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai principi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.

5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei

ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera *a*) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 6.

20.1

ROVEDA

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Art. 21.

(Disposizioni in materia di responsabilità)

1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.

È approvato.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

(Uso della denominazione «camera di commercio»)

1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione «camera di commercio» le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato

riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1º luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritti in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione «camera di commercio» e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

22.1

ROVEDA

Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Art. 23.

(Riordinamento di uffici)

1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:

a) determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici

provinciali, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;

b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 18;

c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'articolo 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri:

a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente una adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;

b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, le parole da: «Con uno o più regolamenti» a «sono stabilite norme per:» sono sostituite con le altre: «Con decreto del presidente del consiglio regionale sono stabilite norme per:».

23.1

ROVEDA

Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Art. 24.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data

di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta è elevato a sei.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PERIN. Signor Presidente, anch'io concordo sul fatto che sia meglio approvare una brutta legge e compiere un passo in avanti piuttosto che rinviare ancora. Comunque nella prossima legislatura cercheremo di fare chiarezza nella materia, eliminando gli uffici di metrica e compiendo verifiche sui 55 uffici delle camere di commercio all'estero, che molto spesso sono in contrasto con gli 80 uffici dell'ICE, e sui 140 «laboratori di certificazione» (esiste in materia di licenze e di marchi una vera e propria giungla, cui corrisponde una scarsità di controlli; ricordo solo che in Italia si produce e si commercia il 10 per cento del falso che viene distribuito in tutto il mondo).

Vorrei poi far presente che il costo medio di un dipendente delle camere di commercio è di circa 55 milioni, mentre in Sicilia, che rappresenta uno Stato separato con suoi bilanci, viene a costare 170 milioni.

Per questi motivi, annuncio l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

PIERANI. Il mio Gruppo voterà a favore di questo provvedimento, pur consapevoli che si tratta di una legge che necessita di essere perfezionata. Il fatto che abbiamo rinunciato a presentare emendamenti sta a dimostrare che il Gruppo del PDS ritiene che sia importante approvare finalmente questo provvedimento, che pure avrebbe voluto migliorare, atteso da diversi anni. Nella prossima legislatura ci faremo carico di presentare proposte migliorative. Il nostro voto favorevole è comunque convinto giacchè questo testo rappresenta in ogni caso un passo in avanti.

TURINI. Signor Presidente, a nostro avviso sarebbe stato necessario meditare più approfonditamente su questo disegno di legge, e mi auguro che ciò possa avvenire in futuro.

Non vi è dubbio che le camere di commercio avevano bisogno di un quadro normativo di riferimento definito e certo, di un'articolazione amministrativa diversa, ma non appaiono del tutto accettabili i criteri deliberati dalla Camera dei deputati. Sarebbe stato necessario introdurre delle modifiche e d'altronde anche il parere del CNEL andava in questa direzione. Ad esempio, si stabilisce che il consiglio è nominato

dal presidente della giunta regionale; uno dei punti più controversi del vecchio regolamento era proprio quello della nomina dei consiglieri, aspetto che non mi sembra sia cambiato. Noi chiediamo invece che siano i rappresentati delle categorie iscritte regolarmente alle camere di commercio ad eleggere i componenti il consiglio, che saranno poi chiamati ad elaborare i nuovi statuti.

Se vogliamo che questa riforma inizi bene, occorre che siano le categorie ad eleggere i propri rappresentanti nel consiglio.

Questa nuova disciplina avrebbe dovuto nascere con il consenso degli interessati e nella finalità di realizzare un vero cambiamento. Si ripropone invece un vecchio metodo la cui logica non è da noi completamente condivisibile. Dobbiamo tuttavia riconoscere che su alcuni punti vi è stata convergenza, non ultimo su quello relativo al nostro ordine del giorno, che il Governo ha accolto. Pertanto il nostro sarà un voto di astensione nella speranza, anche sulla base delle dichiarazioni del Governo, che quanto da noi fatto rilevare possa essere oggetto nel futuro di attenta considerazione.

GALDELLI. Il nostro Gruppo voterà contro il provvedimento. Ci sembra che questa teoria secondo la quale bisogna sempre turarsi il naso ed approvare abbia ormai fatto il suo tempo. Quindi voteremo contro il presente testo, giacchè esso ci sembra un misto di centralismo e burocratismo e non si muove nella direzione di quella riforma che auspicavamo per le camere di commercio.

PIZZO. Signor Presidente, esprimo voto favorevole, anche se questa posizione è dettata dallo stato di necessità. Infatti, nel merito, si sarebbe potuto sollevare qualche problema.

In particolare, però, voglio rimettere alla riflessione del Governo una questione: per le regioni a statuto speciale rimangono salve le precedenti prerogative? Io sono stato assessore regionale in Sicilia per il commercio e l'industria e so che la competenza già nella fase considerata è della regione. Mi pare che il Parlamento abbia accolto le richieste legittime delle categorie e con interpretazione estensiva ritengo di poter dire che in effetti le prerogative delle regioni a statuto speciale vengono fatte salve e questo è forse un motivo in più per votare a favore.

LADU. Esprimo il voto favorevole del Gruppo della DC. Forse avremmo potuto fare di più; rimangono infatti alcune carenze, come hanno sottolineato in particolare i senatori Turini e Ferrari, a proposito della regionalizzazione e del decentramento, in relazione ad una materia abbastanza decentrabile. Forse è mancato un atto di coraggio in più da parte della Commissione. Però bisogna anche aggiungere che un importante risultato è stato ottenuto, quello di consentire al mondo produttivo di occuparsi direttamente di un istituto che in passato è stato a volte gestito da personaggi che nulla avevano a che fare con quella realtà. Questo fatto positivo supera i limiti e le carenze del disegno di legge.

FERRARI Karl. Signor Presidente, a me dispiace che in questa atmosfera di quasi addio si parli del prossimo Parlamento. Io voglio criticare fin d'ora questa legge, pur essendo consapevole che vi sono in essa alcuni vantaggi. Però ciò che mi porta ad esprimere un parere negativo è che non si è tenuto conto delle competenze delle regioni, non solo di quelle legislative delle province autonome e delle regioni a statuto speciale, ma neppure delle competenze amministrative, che aveva indicato il senatore Roveda. Certi controlli, a prescindere dall'attività legislativa e dalla relativa competenza, potevano essere attribuiti alle regioni. Tutti noi ritenevamo si trattasse di un problema delicato e forse potevamo fare qualcosa di più per il sistema delle autonomie. Per questo motivo il mio voto sarà contrario.

GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei rivolgere una raccomandazione al Governo. Ieri, il presidente della Confindustria, Luigi Abete, ha affermato che l'assetto del registro delle imprese potrebbe consentire l'infiltrazione di personaggi mafiosi. Temo che questa dichiarazione fosse molto influenzata da motivi polemici e tattici, tuttavia vorrei chiedere al Governo che all'atto dell'emanazione dei regolamenti di attuazione questo aspetto sia considerato con particolare cura e che si esaminino le sintonie con le altre amministrazioni dello Stato per evitare un tale pericolo.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Assicuro innanzitutto il senatore Ferrari che il Governo terrà presente questo aspetto.

Ringrazio la Commissione per lo sforzo compiuto con l'approvazione in tempi così rapidi di una legge che, con i rilievi giustamente avanzati soprattutto dal senatore Gianotti, si ritiene molto importante e ringrazio i relatori e il Presidente della Commissione per l'impegno profuso nel portare avanti questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè forse siamo alla fine della legislatura, voglio accettare questo ringraziamento e accogliere nello stesso tempo un invito del senatore Ladu a proposito del coraggio manifestato in questa occasione. Ringrazio i relatori per il notevole impegno e il sottosegretario De Cinque che ha seguito sia alla Camera che al Senato il lavoro svolto dai vari Gruppi, anche da quelli che hanno espresso parere contrario, pur annunciando il voto di astensione, ma anche dai Gruppi, come Rifondazione comunista che, pur votando contro, hanno contribuito alla discussione. A volte il coraggio si manifesta nella capacità di comprendere il significato politico di certi provvedimenti di fronte a momenti quali quello che stiamo vivendo in questa fase finale di una legislatura comunque contrassegnata da un'alta produttività. In particolare era dal 1944 che si attendeva la riforma in esame ed oggi la nostra Commissione, in generale il Senato, anche grazie a rinunce - di cui bisogna dar atto - da parte di alcuni Gruppi, è riuscita ad approvare un testo che finalmente metterà fine a questa situazione di attesa. Anche grazie al lavoro della Camera dei deputati giungiamo questa sera al varo dell'importante riforma delle camere di commercio, una riforma che

dovrà essere in alcuni punti riesaminata da parte del nuovo Parlamento, ma che comunque completa il quadro delle autonomie istituzionali locali. Con questa considerazione e con il riconoscimento dell'apporto di tutti, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

